

DETERMINAZIONE n. 2024/14 del 30/05/2024

Oggetto: APAM Esercizio S.p.A. – imposizione di obblighi di servizio pubblico ai fini della prosecuzione dei servizi TPL urbani e di area urbana nel sottobacino di Mantova.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- ✓ Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D. Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D. Lgs. 400/99, nonché dalla legislazione regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, recante *“Disciplina del settore dei trasporti”* e successive modificazioni ed integrazioni.
- ✓ A seguito di espletamento di procedura di affidamento ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con atto rep. n. 30437 del 05/07/2012 il Comune di Mantova e l'APAM Esercizio S.p.A. hanno sottoscritto il *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana”*.
- ✓ Ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7, a decorrere dal 01/01/2016 l'Agenzia è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia e quindi, fra questi, anche nel contratto di cui al punto precedente.
- ✓ Alla scadenza, con determinazione del Direttore dell'Agenzia 27/05/2016 n. 2016/8, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 1 c. 2 del Contratto, il medesimo è stato prorogato per ulteriori quattro anni e quindi fino a tutto il 31/05/2020 alle condizioni in essere.
- ✓ In riferimento all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino suindicato, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova ha provveduto a pubblicare l'avviso di preinformazione in data 31/12/2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1370/2007, nonché il successivo aggiornamento in data 27/12/2019.
- ✓ Nelle more dell'organizzazione del suddetto procedimento concorsuale, con determinazione del Direttore dell'Agenzia 30/05/2020 n. 2020/15 è stata disposta una ulteriore proroga in senso stretto, ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007.

Considerato che:

- ✓ La nota emergenza sanitaria conseguente alla recente diffusione del virus denominato *“Covid 19”* e le conseguenti mutate esigenze di mobilità della popolazione hanno poi reso non prospettabile la possibilità di quantificare con ragionevole certezza i tempi necessari al completamento delle suddette attività e della procedura di affidamento del nuovo contratto, di talché si è reso necessario, nell'attesa di una definizione degli sviluppi epidemiologici e delle relative conseguenze, sospendere l'espletamento delle procedure di gara.
- ✓ Alla ripresa delle attività finalizzate all'affidamento dei servizi in oggetto, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova ha provveduto a

pubblicare, in data 22/12/2023, un nuovo avviso di preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1370/2007.

- ✓ Il trasporto pubblico locale si qualifica come servizio pubblico a rilevanza economica con carattere di "essenzialità" e, pertanto, esso non ammette soluzione di continuità.
- ✓ L'art. 5, par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 consente espressamente alle competenti Autorità di *"adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione"*, potendo peraltro detti provvedimenti assumere *"la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici"* per una durata massima di *"due anni"*.
- ✓ Si ritiene quindi, in vista della scadenza della proroga suindicata, di dover disporre la prosecuzione del servizio di cui al contratto attualmente in essere, alle condizioni che si determinano con il presente atto.

Visti:

- ✓ L'esito dell'incontro con il gestore uscente, tenutosi in data 03/05/2024 allo scopo di acquisire le informazioni necessarie all'individuazione di eventuali margini di razionalizzazione dei servizi in oggetto e di congrue condizioni economico-finanziarie per l'affidamento emergenziale e temporaneo disposto con il presente provvedimento.
- ✓ Lo scambio di corrispondenza di cui alle note prot. Agenzia n. 2024/532 del 06/05 u.s. e prot. APAM Esercizio n. 3757/SST del 15/05 u.s., dalle quali si evince il permanere di un sostanziale equilibrio economico-finanziario nel sinallagma contrattuale, fatta eccezione per il servizio di navetta tra i parcheggi scambiatori ed il centro città introdotto in occasione della più recente proroga del contratto di servizio, a causa dell'inadeguatezza del corrispettivo forfettario precedentemente pattuito e del mancato ricavo tariffario dovuto alla gratuità del servizio per l'utenza.
- ✓ L'opportuna proposta di rimodulazione del citato servizio di navetta, formulata dal gestore al Comune di Mantova tramite la suddetta nota, allo scopo di ripristinare sostenibili condizioni economiche anche per il servizio medesimo.

Preso atto che il Comune di Mantova, titolare del servizio, con nota prot. n. 58206 del 27/05 u.s. ha accettato a titolo sperimentale i termini di tale proposta tecnico-economica per il solo anno 2024 e subordinato la prosecuzione dello stesso nell'anno 2025 alla rinegoziazione sia del programma di esercizio che delle condizioni economiche da effettuarsi in esito alla citata sperimentazione.

Richiamati i seguenti atti di organizzazione interna:

- ✓ Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 46 del 16/11/2022, ed in particolare l'articolo 13 intitolato *"Direttore"* e l'articolo 18 intitolato *"Pareggio di bilancio e contributi degli Enti"*.
- ✓ *"Documento Unico di Programmazione 2024-2026"* approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 22/12/2023 n. 7.

- ✓ *“Bilancio di previsione 2024–2026”* approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 22/12/2023 n. 8.
- ✓ *“Piano Esecutivo di Gestione”* (PEG) 2024-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione 12/02/2024 n. 5.

DETERMINA

- 1) Di imporre al gestore uscente APAM Esercizio S.p.A. (partita IVA 02004750200), con sede in Mantova, via dei Toscani 3/C, ai sensi dell’art.5, par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, la prosecuzione dell’esercizio dei servizi TPL urbani e di area urbana nel sottobacino di Mantova precedentemente affidati con il *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana”* rep. n. 30437 del 05/07/2012 e successive modificazioni ed integrazioni come citate in premessa, in base al programma di esercizio di cui al punto 2), dalla data di scadenza del contratto stesso (31/05/2024) e fino a tutto il 31/12/2025.
- 2) Di stabilire che gli obblighi di servizio di cui al punto 1) si riferiscono al programma di esercizio per l’intero anno 2024 già trasmesso dal gestore APAM Esercizio S.p.A. con nota prot. n. 7524/AD del 30/10/2023, che prevede percorrenze chilometriche complessive pari a 2.421.959 km per servizi nelle fasce orarie di punta/morbida, di cui km 275.411 per il servizio di navetta tra i parcheggi scambiatori ed il centro città. A decorrere dal 09/06/2024 il suddetto programma di esercizio verrà rimodulato a titolo sperimentale – limitatamente al citato servizio di navetta - con le riduzioni proposte dal gestore nella nota prot. APAM Esercizio n. 3757/SST del 15/05/2024, allegata sub 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che la prosecuzione del servizio di navetta tra i parcheggi scambiatori ed il centro città nell’anno 2025 è subordinata alla rinegoziazione sia del programma di esercizio che delle condizioni economiche, da effettuarsi in esito alla sperimentazione sopra citata con l’obiettivo di consolidare l’equilibrio economico-finanziario della presente imposizione mediante una tendenziale parificazione del corrispettivo chilometrico unitario tra ordinari servizi di linea e servizio di navetta, nonché tramite l’introduzione di una congrua tariffa per l’utilizzo del servizio di navetta ovvero la compensazione del mancato ricavo tariffario in misura pari al ricavo chilometrico unitario registrato in media per gli ordinari servizi di linea.
- 4) Di stabilire che i mezzi da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui al punto 2) sono quelli componenti il parco veicolare circolante al 31/05/2024, elencati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Eventuali sostituzioni e/o inserimenti di nuovi autobus su esclusiva iniziativa del gestore dovranno essere preventivamente autorizzati da questa Agenzia.
- 5) Di stabilire i seguenti corrispettivi per la remunerazione, nell’anno 2024, degli obblighi di servizio di cui al punto 2):

- ✓ Per gli ordinari servizi di linea € 4.675.181,54 compresa IVA 10%. A decorrere dal 01/06/2025 il corrispettivo chilometrico unitario iniziale, pari a 1,98 €/km al netto di IVA, verrà revisionato con le modalità stabilite nel previgente contratto di servizio.
 - ✓ Per il servizio di navetta € 500.000,00 compresa IVA 10%. In caso di prosecuzione del servizio, a decorrere dal 01/01/2025 tale corrispettivo forfettario verrà sostituito secondo i criteri di cui al precedente punto 3).
 - ✓ Risorse c.d. "Patto TPL" € 537.253,74 compresa IVA 10%.
- 6) Di confermare per l'intero periodo di imposizione, ove applicabili, tutte le condizioni previste dal contratto di servizio previgente che non siano in contrasto con il presente provvedimento.
- 7) Di stabilire che la forma del presente atto d'obbligo quale atto amministrativo non avente natura contrattuale non esime il gestore dall'adempimento di tutto quanto prescritto e dalle conseguenti responsabilità, anche ai fini risarcitori, di talchè rimane fermo il sistema di applicazione delle penali previsto nel contratto di cui in premessa.
- 8) Di dare atto che i servizi di cui al punto 1) sono svolti applicando il sistema tariffario vigente e che comunque il gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:
- a) di un sistema tariffario integrato;
 - b) di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

In particolare, il Gestore è tenuto a concordare le modalità di attivazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) a richiesta dell'Ente Affidante nelle more delle attività procedurali finalizzate al nuovo affidamento. Nella specie, nel concordare le modalità di attivazione del sistema STIBM, il Gestore si renderà disponibile ad adottare tutte le misure necessarie per consentire all'utenza l'accesso a tutti i servizi di trasporto svolti all'interno dei vari bacini di mobilità con un unico titolo di viaggio, ponendo in essere tutte le azioni a ciò utili e/o necessarie e facendo sì che in nessun caso il trasbordo possa dar luogo alla necessità per l'utenza di pagare un sovrapprezzo, o acquistare un titolo specifico. In particolare, il Gestore adotterà le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.

- 9) Di stabilire che, pur essendo la durata della presente imposizione determinata in ragione del 31/12/2025, in relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, il quale individua la durata massima dell'atto impositivo in due anni, l'imposizione di cui trattasi è disposta nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa, riservandosi pertanto l'Agenzia di adottare legittimamente eventuali, successivi atti di analogo contenuto qualora lo svolgimento della suddetta procedura richieda tempistiche che superano la scadenza qui indicata.

- 10) Di integrare per l'importo di € 3.295.255,73, comprensivo di IVA 10%, l'impegno 2024/28 già imputato al capitolo 1100203/32 (piano finanziario 1.03.02.15.001) del PEG 2024-2026, annualità 2024, aumentandolo a complessivi € 5.175.181,54, e di dare atto che la spesa relativa al periodo di esercizio 01/01/2025-31/12/2025 verrà impegnata con successivo provvedimento.
- 11) Di impegnare la spesa di € 537.253,74 compresa IVA 10%, relativa alla quota di risorse c.d. "Patto TPL" per l'anno in corso, con imputazione al capitolo 1100203/32 (piano finanziario 1.03.02.15.001) del PEG 2024-2026, annualità 2024.
- 12) Di attestare l'esigibilità nell'esercizio 2024 delle obbligazioni di cui ai punti 10) e 11), pari a complessivi € 5.712.435,28.
- 13) Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012).

Cremona, 30 maggio 2024

IL DIRETTORE
Massimo Dell'Acqua

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.